



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO NATOLI

Seduta del 03/05/2019

FATTO

Con ricorso protocollato il 27/2/2018, parte istante, assistita da un'Associazione di sua fiducia, ha esposto di avere contratto due finanziamenti, qui di seguito elencati nel loro ordine cronologico:

- il primo, stipulato l'11/10/2006, rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione pro solvendo di quote del suo stipendio, estinto anticipatamente alla scadenza della 49^a rata, come da conteggio estintivo e quietanza liberatoria prodotti in atti;
- il secondo, stipulato il 7/3/2007, rimborsabile in 120 rate tramite delegazione di pagamento a valere su quote della sua retribuzione mensile, estinto anticipatamente in corrispondenza della 48^a rata, come da prodotti conto estintivo e quietanza liberatoria. In relazione ai due predetti prestiti, il ricorrente ha chiesto che l'intermediario convenuto gli rimborsi - secondo il criterio del *pro rata temporis* e detratti gli importi già stornatigli in conti estintivi - le quote, da egli specificatamente indicate in ricorso, delle commissioni, delle spese e dei premi assicurativi, da egli reputate non maturate per effetto delle sopra indicate rispettive estinzioni anticipate, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Nel dettaglio, il ricorrente ha chiesto:
 - in relazione al contratto dell'11/10/2006, il rimborso della totale somma di euro 2.583,86, comprensiva anche di una rata "insoluta" di euro 289,00, relativa al mese di ottobre 2010, a suo dire incassata due volte dall'intermediario;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in relazione al contratto del 7/3/2007, il rimborso dell'importo totale di euro 1.665,88, comprensivo di euro 558,00 per tre rate che l'intermediario avrebbe incassato per due volte (marzo e aprile 2011) ovvero avrebbe incassato dopo l'estinzione del finanziamento (maggio 2011).

Con le sue controdeduzioni, l'intermediario si è opposto alle avverse pretese, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile per mancanza del preventivo reclamo.

Al riguardo la resistente ha tenuto ad evidenziare che il presunto reclamo, che il procuratore ricorrente aveva inserito tra gli allegati del suo ricorso, non le era in realtà mai pervenuto.

Con repliche dell'11/9/2018, il ricorrente ha contestato l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla resistente, all'uopo rilevando che quanto riferito nell'avverse controdeduzioni, in merito al mancato ricevimento del reclamo, non corrispondeva alla realtà, posto che il reclamo era stato regolarmente inviato in data 15/1/2018, come evincibile dalla ricevuta di spedizione allegata.

Sul punto, il ricorrente ha tenuto a precisare che l'invio era avvenuto ad un indirizzo PEC della resistente, presente nella pagina internet della stessa e già precedentemente utilizzato con successo in un'altra decina di casi; parte istante ha, inoltre, osservato che nell'ipotesi in cui tale indirizzo PEC non fosse stato abilitato a ricevere mail ordinarie, avrebbe dovuto rilasciare una comunicazione automatica di "*mancato ricevimento*" che nel caso in esame non era giunta.

Sostenendo, infine, in merito alle rate insolute, che non vi è prova di alcun rimborso eseguito, il ricorrente ha, dunque, insistito nelle formulate domande.

DIRITTO

L'eccezione pregiudiziale sollevata dalla resistente è, ad avviso di questo Collegio, fondata e, perciò, meritevole di accoglimento.

Invero le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono espressamente che "*Il ricorso è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario. (...) Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (...) Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo.*" (cfr. Sez. VI, par. 1, delle predette Disposizioni).

La ratio della sopra richiamata Disposizione è quella di consentire la possibilità di prevenire l'insorgere della controversia, componendola prima dell'instaurazione del procedimento innanzi all'ABF, assicurando, in tal modo, un più efficiente funzionamento del previsto sistema di definizione stragiudiziale di situazioni contenziose.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, la necessaria presentazione del reclamo preventivo configura una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF, la cui mancanza, può essere rilevata anche d'ufficio dal Collegio (cfr. in tal senso ex plurimis decisione n. 5304/2017 del Collegio di Coordinamento e decisione n. 1636/2017 del Collegio di Roma).

E' da aggiungersi che, alla stregua dei principi generali in tema di onere della prova, spetta alla parte ricorrente provare che la superiore necessaria condizione di procedibilità sia stata pienamente rispettata.

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto, unitamente al suo ricorso, una nota, datata 15/1/2018, astrattamente qualificabile come reclamo, che la resistente nega, tuttavia, di aver mai ricevuto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ed, in effetti, questo Collegio deve rilevare, che manca nella produzione del ricorrente la prova certa che la predetta nota del 15/1/2018 sia stata, oltre che spedita, effettivamente ricevuta dall'intermediario resistente.

Sostanziandosi il reclamo in una comunicazione di natura recettizia che può spiegare i propri effetti (sostanziali e procedurali) solo alla condizione che le contestazioni in essa mosse giungano a conoscenza del loro destinatario e non risultando, nel caso di specie, dimostrato, a fronte delle contestazioni sollevate sul punto dalla resistente, che il necessario preventivo reclamo sia pervenuto a conoscenza dell'intermediario, il Collegio non può che ritenerne la relativa carenza e, per tale ragione, dichiarare il ricorso in esame inammissibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI